

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

## **PD VENETO**

La Direzione Regionale del Partito Democratico del Veneto, riunitasi il 13 gennaio 2017, approva il seguente Regolamento per le procedure di elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali, nel rispetto del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale il 16 gennaio 2014

### **ARTICOLO 1**

#### **(Convocazione del procedimento elettorale)**

1. La Convenzione Regionale del Partito Democratico del Veneto è convocata in una data compresa tra venerdì 24 e domenica 26 febbraio 2017. Essa si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto regionale.
2. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno 19 marzo 2017.

### **ARTICOLO 2**

#### **(Commissione regionale per il Congresso)**

1. E' istituita, nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale, composta da 11 membri, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza dei tre quarti dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Coordinatore.
3. La Commissione regionale deve: a) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale; b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo; c) convocare la Convenzione regionale; d) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale; e) certificare i risultati delle Primarie del 19 marzo 2017 e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale.
4. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 3 del presente articolo.
5. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
6. La Commissione regionale nomina per ognuna delle federazioni territoriali presenti nella regione un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario di Federazione: a) per curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie del 19 marzo 2017, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori; b) nella calendarizzazione delle riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale; c) per nominare un garante per ogni riunione di circolo d) nella raccolta e trasmissione alla Commissione regionale dei verbali di scrutinio delle riunioni di circolo; e) nella raccolta e trasmissione dei verbali di seggio per le primarie del 19 marzo 2017.
7. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all'assemblea regionale.
8. I componenti delle Commissioni regionali fanno parte automaticamente e di diritto dell'Assemblea regionale.

**ARTICOLO 3**  
**(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)**

1. Entro le ore 18 del 06 febbraio 2017 vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno la metà delle Federazioni provinciali presenti nella regione.
3. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
4. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato da ogni Commissione regionale.
5. Come stabilito dall'art. 4, comma 2 del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale, nel caso di presentazione o accettazione di una sola candidatura, la Direzione regionale delega la Commissione regionale per il Congresso ad adottare con apposite circolari e delibere le modalità di proclamazione degli eletti in Assemblea regionale e del Segretario regionale.
6. Come previsto dall'art. 4, comma 3 del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale, in caso di presentazione o accettazione di candidature a Segretario regionale in un numero pari o inferiore a 3, previa accettazione per iscritto di tutti i candidati ammessi, non si celebreranno le riunioni di Circolo e la Convenzione regionale.

**ARTICOLO 4**  
**(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)**

1. Le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono da venerdì 10 febbraio a giovedì 23 febbraio, secondo un calendario stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 6 del presente Regolamento.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere delegati alla Convenzione regionale tutti coloro che, regolarmente iscritti al PD per l'anno 2015 che abbiano rinnovato la propria iscrizione entro l'inizio delle operazioni di voto del giorno di celebrazione delle riunioni di Circolo. Per quanto riguarda i nuovi iscritti, avranno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al 31 gennaio 2017, ivi compresi gli iscritti online.
3. La Commissione regionale ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti 2015.
4. Il Segretario di Federazione o Provinciale nomina, d'accordo con il delegato della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo.
5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza il Garante di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento. N apertura delle riunioni vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, secondo l'ordine di cui al comma 4, art. 3 del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario regionale per le primarie del 19 marzo 2017, in ragione dei voti ottenuti da ciascun candidato, l'Assemblea di circolo elegge i propri rappresentanti alla Convenzione regionale.
7. La convocazione della riunione deve essere comunicata a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare di norma in orario non lavorativo. La votazione avviene assicurando la

segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

8. E' compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di Circolo.

#### **ARTICOLO 5 (Convenzioni regionali)**

1. La Convenzioni regionali si celebra in un giorno compreso tra venerdì 24 e domenica 26 febbraio 2017.
2. La convenzione regionale è presieduta dalla Commissione regionale, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura. In apertura della Convenzione, la Presidenza comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 6 dello Statuto nazionale, determina i candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, salvo quanto stabilito all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.
3. Vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse parità di esposizione.
4. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione regionale devono garantire la possibilità di intervento ai delegati.

#### **ART. 6 (Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)**

1. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
2. Il numero di componenti l'Assemblea regionale del PD Veneto è pari a 146, oltre i membri di diritto previsti dallo Statuto regionale.
3. I componenti l'Assemblea regionale sono eletti negli stessi Collegi istituiti e deliberati per l'elezione dei componenti l'Assemblea nazionale del 8 dicembre 2013.
4. La carica di membro dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata al comma 6 del presente articolo.
5. In ciascun Collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun Collegio. Si può sottoscrivere una sola lista per Circoscrizione regionale.
6. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 18 di venerdì 3 marzo 2017. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere.
7. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio.
8. La Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati al comma 6 dell'art. 2, entro il 27 febbraio 2017 determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in occasione delle primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 8 dicembre 2013. Entro il 4 marzo devono essere nominati i relativi Presidenti di seggio e scrutatori.
9. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data del 28 febbraio 2017. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali

ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

10. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 8 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 27 settembre 2013 e della Delibera n. 67 del 3 dicembre 2013 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono espressamente richiamati.
11. Si vota dalle ore 8 alle ore 20 del 19 marzo 2017. Dalle ore 00,00 del 18 marzo alle ore 20,00 del 19 marzo 2017 è fatto divieto di propaganda elettorale.
12. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei Collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
13. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

#### **ART. 7**

##### **(Diritto e modalità di voto)**

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 8 dicembre 2013, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.
3. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.
4. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.
5. L'elettrici/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

#### **ART. 8**

##### **(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)**

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

**ART. 9**  
**(Le garanzie)**

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione nazionale e quella regionale hanno il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.
4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.
5. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.

**ART. 10**  
**(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)**

1. Sono integralmente richiamati gli artt. 15 e 16 del Regolamento quadro, salvo il limite di spesa della campagna elettorale per ciascun candidato a Segretario regionale, che è fissato in € 10.000
2. La gestione delle risorse economiche incamerate il 19 marzo 2017 sarà comunicata con delibera della Commissione regionale entro 5 giorni dall'approvazione del presente Regolamento e dovrà rispettare sia la garanzia della certezza del voto, sia rappresentare uno strumento di autofinanziamento per i Circoli del PD Veneto.

**ART. 11**  
**(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)**

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo e della Convenzione regionale vanno rivolte alla Commissione regionale, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

**ART. 12**  
**(Norme di salvaguardia)**

1. I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
  - a. a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
  - b. a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

2. La Commissione nazionale e quella regionale intervengono con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento e del regolamento regionale.

**ART. 13**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non normato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Circolari e alle Delibere della Commissione nazionale per il Congresso del 2013-2014